

STATUTO CGIL CALABRIA

TITOLO 1

PRINCIPI COSTITUTIVI

art. 1

La CGIL CALABRIA è parte della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), un'organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria, democratica, multietnica, di donne e di uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.

L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fede religiosa, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme dello Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche, della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

La CGIL è affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le Federazioni o sindacati di categoria.

La CGIL è, inoltre, affiliata alla CSI internazionale.

La CGIL Calabria ha sede a Catanzaro, capoluogo di Regione.

ART. 2

Il presente Statuto definisce la struttura organizzativa, gli organi direttivi, le modalità d'elezione e di funzionamento, i compiti delle strutture confederali

della CGIL Calabria e di quelle territoriali, nonché le altre materie ad esso demandate dallo Statuto nazionale stesso.

La CGIL Calabria, che ha poteri autonomi di iniziativa e decisione su temi e politiche regionali, fa propri gli articoli 2 (Principi fondamentali), 3 (iscrizione alla CGIL), 4 (diritti degli iscritti), 5 (doveri degli iscritti), 6 (democrazia sindacale), 7 (incompatibilità) dello Statuto della CGIL nazionale.

ART. 3

La CGIL Calabria informa la propria azione al valore fondamentale dell'unità sindacale.

TITOLO 2

FORME ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE SINDACALI E DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO

art. 4

L'organizzazione della CGIL in Calabria si articola nelle seguenti strutture:

- a) Comitato Iscritti; Lega Pensionati, forme di organizzazione dei non occupati, le strutture dei rappresentanti dei lavoratori parasubordinati e interinali
- b) Camere del Lavoro locali (comunali e/o zonali)
- c) Camere del Lavoro Territoriali e/o Metropolitane
- d) sindacati territoriali di categoria e SPI territoriali
- e) CGIL Regionale
- f) sindacati regionali di categoria e SPI Calabria

ART. 5 CGIL CALABRIA

COMPITI

La CGIL Calabria ha compiti di direzione e di elaborazione politica e organizzativa di tutte le strutture sindacali della Regione. Il compito di direzione

e di elaborazione spetta al Comitato Direttivo regionale le cui determinazioni sono vincolanti per tutte le strutture della Calabria. La CGIL Calabria compie l'azione sindacale confederale e svolge l'attività formativa, di elaborazione e di indirizzo politico. La CGIL Calabria coordina l'attività delle strutture territoriali. Il Comitato Direttivo della CGIL Calabria assume la decisione (maggioranza dei 2/3 dei componenti) previo parere obbligatorio delle strutture interessate, sulla costituzione o soppressione delle Camere del Lavoro Territoriali.

La CGIL Calabria esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) centro regolatore e di raccordo con le categorie;
- b) concerta con le Camere del Lavoro Territoriali e Metropolitane la costituzione e l'eventuale soppressione di strutture decentrate organizzate (Camere del Lavoro municipali o di zona);
- c) centro regolatore per il governo degli apparati e del trattamento economico;
- d) promuove e coordina l'attività di formazione dei quadri e l'attività di studio;
- d) coordina a livello regionale l'attività svolta dalle strutture di servizio.

ART. 6 – Camere del Lavoro Territoriali e Metropolitane

La Camera del Lavoro Territoriale o Metropolitana comprende le organizzazioni sindacali della CGIL esistenti nell'ambito del territorio.

I sindacati locali fanno parte della Camera del Lavoro, territoriale o Metropolitana, attraverso il rispettivo sindacato territoriale.

La CDLT o Metropolitana

- a) dirige e coordina l'azione sindacale del territorio;
- b) promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale;
- c) favorisce una sempre più elevata capacità autonoma dei sindacati ad assolvere i propri specifici compiti;
- d) promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale

nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice;

e) promuove forme di organizzazione dei non occupati e le strutture di rappresentanza decise dal comitato direttivo della CGIL;

f) è responsabile dell'indirizzo e del controllo di tutti i servizi nel territorio;

g) esplica competenze e poteri che le derivano dagli Statuti della CGIL Regionale.

La Camera del Lavoro territoriale o metropolitana coordina l'attività svolta dagli enti ed istituti confederali.

ART. 7 – Sindacati di Categoria regionali e SPI CGIL Regionale

hanno compiti di direzione e di sintesi politica e partecipano alla struttura organizzativa della CGIL Calabria. Le Federazioni o i sindacati di categoria regionali e lo SPI CGIL Calabria hanno compiti di sintesi e direzione politica, sono istanze congressuali e/o di coordinamento delle categorie sul territorio regionale, partecipano alla struttura organizzativa della CGIL Calabria ed esprimono mandato negoziale proprio ove questo esiste o a loro viene delegato dalla federazione o sindacato nazionale di categoria o dallo Spi CGIL. Le federazioni o sindacati di categoria regionale e lo SPI CGIL CALABRIA hanno sede nel capoluogo di regione.

ART. 8 – Sindacati di categoria e SPI territoriali

Organizzano i lavoratori aderenti al sindacato ed esperiscono il mandato conformemente alle direttive dei sindacati regionali o nazionali di categoria e del Sindacato Pensionati Italiani regionale o nazionale.

ART. 9 – ORGANISMI CGIL REGIONALE IN CALABRIA

Sono Organi Deliberanti:

1. il Congresso regionale
2. il Comitato Direttivo regionale

Sono Organi Esecutivi:

1. la Segreteria Regionale

sono Organismi di Controllo Amministrativo:

1. collegio dei sindaci
2. Ispettori regionali

Organismo di Giurisdizione Interna: Comitato di garanzia interregionale

E' organismo di garanzia statutaria: il Collegio di Verifica regionale

E' organismo di coordinamento: il coordinamento dei Servizi

ART. 10 – CONGRESSO REGIONALE CGIL CALABRIA

Il Congresso ordinario della CGIL CALABRIA, delle CDLT e dei sindacati regionali e territoriali di categoria e dello SPI regionale e territoriale è convocato ogni 4 anni secondo le norme stabilite per il congresso nazionale della CGIL e ogni qualvolta è indetto il Congresso nazionale. Analogo criterio viene adottato nei congressi delle CDLT.

Il congresso straordinario della CGIL Calabria e delle CDLT, dei sindacati di categoria e dello SPI è convocato entro 6 mesi dal commissariamento della struttura oppure quando richiesto dalla maggioranza qualificata dei componenti del CD oppure quando richiesto da almeno il 10% degli iscritti alla struttura.

ART. 11 – C.D. CGIL CALABRIA

il C.D. è eletto dal congresso che fissa il numero dei suoi componenti.

Il C.D. è il massimo organismo deliberante tra un congresso e l'altro.

Il C.D. stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare. Decide la costituzione o la soppressione di enti, istituti, associazioni, Fondazioni ecc. e può proporre, a maggioranza degli aventi diritto di voto, l'attuazione della

procedura di cui all'art. 16 dello Statuto CGIL per lo scioglimento di un organismo direttivo o esecutivo di una struttura della CGIL in Calabria. Al C.D. CGIL Calabria spetta il compito di decidere, con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti, la costituzione o l'eventuale soppressione o riorganizzazione delle CDLT definendone gli ambiti. Le eventuali vacanze di posti possono essere colmate con cooptazione da parte dello stesso organo direttivo fino al massimo di un terzo dei componenti del C.D. stesso. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni possono essere decise fino al massimo di 1/10 del numero fissato dal Congresso nel rispetto delle quote riservate a donne e giovani.

Il C.D. elegge il Segretario Generale e su proposta di questi, la Segreteria regionale. Il CD elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente ai quali compete garantire il suo funzionamento. Ai lavori del CD partecipano, senza diritto di voto, i componenti calabresi della Commissione interregionale di Garanzia, il Presidente del Collegio dei Sindaci, i membri effettivi del Collegio di Verifica e il coordinatore degli ispettori regionali. Il CD si avvale di un proprio Regolamento per il corretto funzionamento dello stesso. In mancanza si applica il Regolamento del CD nazionale.

ART. 12 – SEGRETERIA REGIONALE

Dà attuazione alle decisioni del CD e assicura una gestione della CGIL CALABRIA. Decide collegialmente e si riunisce su convocazione del segretario o su richiesta di ¼ dei componenti.

- Provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, Uffici, Servizi e ne coordina l'attività.
- Predispone e presenta i bilanci.
- Svolge tutti i compiti conferiti dallo Statuto alla Segreteria nazionale (art. 17

Statuto) che si applica per quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 13 – COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

organismo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL Calabria. E' costituito da n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti eletti, a voto palese, con maggioranza qualificata (75%) dei partecipanti al voto al congresso.

I componenti devono avere una specifica competenza e non devono avere responsabilità amministrative. Nelle strutture della CGIL, il Collegio dei Sindaci controlla, periodicamente, l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture dei documenti contabili. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente cui spetta il compito della convocazione e del funzionamento del collegio stesso.

ART. 14 – ISPETTORI

Il CD CGIL Calabria elegge, a voto palese, con maggioranza qualificata del 75% dei partecipanti al voto, 3 ispettori effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti che abbiano i requisiti necessari. Gli ispettori sono tenuti alla massima riservatezza.

Hanno compiti ispettivi per quanto riguarda la canalizzazione delle risorse, la corretta applicazione dei regolamenti del personale, la correttezza dei rapporti con gli Enti e con le Istituzioni confederali.

La loro attività si svolge con ispezioni programmate. Gli Ispettori si attivano, anche, su richiesta degli organismi dirigenti (CD e Segreteria regionali e territoriali) e ad essi e, se del caso, al Collegio dei Sindaci riferiscono il risultato delle loro indagini.

ART. 16 – COMITATO DI GARANZIA INTERREGIONALE (art. 27 Statuto Nazionale)

Svolge compiti di giurisdizione disciplinare interno. Al Comitato è demandato il

potere di inchiesta e di sanzione. Il C. di garanzia di prima istanza è costituito su base interregionale. E' eletto dal Congresso nazionale della CGIL e funziona in base all'art. 21.

ART. 17 – COLLEGIO DI VERIFICA REGIONALE

Ha compiti di verifica della corretta attuazione delle procedure e degli atti degli organismi sindacali in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organismi della CGIL Calabria.

Esso è composto da 5 componenti effettivi e 5 supplenti, quest'ultimi con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti.

Il Collegio di Verifica è eletto a voto palese dal Congresso confederale, a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei partecipanti al voto, tra gli iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente cui spettano la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

I membri effettivi del Collegio sono invitati permanenti alle riunioni del C.D.

ART. 18 – AUTONOMIA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA

La CGIL Calabria, le CDLM, le CDLT, le Federazioni e i sindacati di categoria e lo SPI CGIL a livello regionale e territoriale sono associazioni giuridiche e amministrative autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderenti.

L'attività amministrativa della CGIL Calabria, delle CDLT, delle Federazioni, dei sindacati di categoria e dello SPI deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ogni struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su

criteri di verità, chiarezza e trasparenza. Devono essere predisposti, annualmente, dalle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di "Piano Unico dei Conti" in conformità al D. LGS: 460/97, I bilancio preventivo, il bilancio consuntivo annuale corredato da: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) una relazione della Segreteria sulla gestione del bilancio; d) una nota integrativa; e) il rendiconto delle spese sostenute dall'INCA. Il riparto dei contributi associativi avviene automaticamente secondo le percentuali stabilite dal CD della CGIL nazionale e regionale garantendo a tutte le strutture, la regolarità del finanziamento attraverso la canalizzazione.

La CGIL Calabria può attivare strumenti di riequilibrio finanziario, di finanziamento di specifici progetti di sviluppo sindacale, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri deliberati dal CD.

Alla CGIL Calabria è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, riserve o capitale e, in caso di scioglimento della CGIL Calabria, il suo patrimonio sarà attribuito ad un'altra istanza della CGIL, designata dal Centro regolatore competente per come previsto dall'art. 23 dello Statuto CGIL nazionale.

La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

ART. 19 – COORDINAMENTO DEI SERVIZI

La CGIL Calabria, al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti degli iscritti, dei lavoratori in attività o in pensione, dei disoccupati e degli inoccupati e per rendere omogenea tale attività su tutto il territorio calabrese, crea una struttura regionale con compiti di orientamento, coordinamento e supporto alle strutture di servizi costituite dalle Camere del Lavoro Territoriali.

La CGIL Calabria considera la tutela e i servizi alla persona complementare alla rappresentanza collettiva e, con la politica dei servizi, mira a contribuire alla

realizzazione dei diritti ponendo al centro della sua attività, l'individuo.

Le strutture di servizio godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio e operano nell'ambito degli indirizzi politico strategici decisi dal CD CGIL Calabria. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi confederali.

Il coordinamento dei servizi regionale coordina la realizzazione della politica dei servizi della CGIL Calabria, delle categorie e delle strutture che hanno questo fine per consentire una presenza qualificata e diffusa dei servizi della CGIL sul territorio (vertenze, attività legale, previdenza, fisco....). L'attività di indirizzo e di controllo spetta al C.D. regionale e ai C.D. territoriali. Per verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi della CGIL vanno promosse a livello di CDLT e a livello regionale, periodiche Conferenze dei Servizi.

ART. 19 – COORDINAMENTO IMMIGRATI

La CGIL Calabria costituisce il coordinamento lavoratori immigrati. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive sulle politiche dell'immigrazione.

Il C.D. garantisce gli strumenti (anche economici) e gli spazi per il funzionamento del coordinamento immigrati.

ART. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

il presente Statuto può essere modificato dal Congresso regionale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei delegati.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto della CGIL Calabria è deliberato dal CD con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti.

Si applicano le disposizioni dello Statuto della CGIL Nazionale fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.